



CITTÀ DI CIRIÉ

Provincia di Torino

Servizi alle Imprese - UFFICIO ATTIVITÀ ECONOMICHE

Ordinanza n. 251 del 29/12/2020

OGGETTO: FISSAZIONE DEL PERIODO DELLE VENDITE DI FINE STAGIONE INVERNALE ANNO 2021 E INDICAZIONI ATTUATIVE.

Il Responsabile

Premesso che:

- Le vendite di fine stagione sono regolate dall'art. 14 della Legge Regionale 12.11.1999, n. 28 *“Disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte”* e s.m.i., che prevede. *“la Giunta Regionale, in attuazione degli indirizzi della Conferenza Stato-Regioni [...], fissa annualmente le date di avvio delle vendite di fine stagione. I Comuni, a partire da tali date fissano annualmente la durata delle vendite di fine stagione fino ad un massimo di otto settimane, anche non continuative, per ciascun periodo”*.
- La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, operante come strumento interregionale di confronto e coordinamento nell'ambito dell'attività istituzionale della Conferenza Stato Regioni di cui al Decreto legislativo 281/97, al fine di favorire unitariamente misure a tutela della concorrenza in tema di vendite di fine stagione, in data 24.03.2011 ha definito di rendere omogenea su tutto il territorio nazionale la data di inizio delle vendite di fine stagione, individuando, in particolare per i saldi invernali, il primo giorno feriale antecedente l'Epifania.

Atteso che, con riferimento al citato art. 14 della Legge Regionale 28/1999 ed alle decisioni assunte dalla Conferenza Stato-Regioni, con Deliberazione di Giunta Regionale 04.12.2020, n. 53-2490, era stato definito che la data di inizio dei saldi invernali per l'anno 2021 fosse fissata nel giorno 5 gennaio 2021.

Richiamato l'art. 14 bis della suddetta Legge Regionale 28/1999, così modificato dalla Legge Regionale 30.06.2020, n. 14, che sancisce:

- al comma 1, che *“nei trenta giorni che precedono la data di inizio delle vendite di fine stagione non è consentito lo svolgimento delle vendite promozionali aventi ad oggetto articoli di carattere stagionale o di moda, suscettibili di notevole deprezzamento se non venduti entro un certo periodo di tempo”*;
- al comma 1 bis, che *“in casi straordinari legati a gravi eventi calamitosi per i quali è stato decretato lo stato di emergenza, la Giunta regionale, sentite le associazioni del settore commercio più rappresentative a livello regionale, può adottare provvedimenti di deroga a quanto previsto dal comma 1, anche per singole parti del territorio”*;
- al comma 1 ter *“in riferimento allo stato di emergenza dichiarato a seguito della diffusione epidemiologica causata dal Covid-19, al fine di sostenere la ripartenza del sistema commerciale piemontese nelle migliori condizioni di competitività ed efficienza, il divieto di effettuare le vendite promozionali nei trenta giorni antecedenti i saldi estivi dell'anno 2020 è sospeso”*.

Vista la Deliberazione n. 53-2490 del 04/12/2020 con la quale la Regione Piemonte, ritenuto che nell'attuale contesto economico-sociale in cui le criticità di una perdurante crisi economica del comparto del commercio e dei consumi si sono venute aggravando a causa dell'emergenza

epidemiologica, in coerenza con la ratio legis di cui al combinato disposto dei suddetti commi 1 bis e 1 ter dell'articolo 14 bis ed al fine di sostenere nella ripartenza il sistema commerciale piemontese, ha disposto che sia consentito lo svolgimento delle vendite promozionali nei trenta giorni antecedenti la data di inizio dei saldi invernali per l'anno 2021.

Preso atto della comunicazione emanata da parte della Regione Piemonte in data 23.12.2020 con la quale, al fine di garantire una data di partenza dei saldi uniforme tra il commercio *on line* e quello in sede fissa, ha segnalato lo spostamento della data di inizio delle vendite di fine stagione al 7 gennaio 2021.

Visti:

- il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 – Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, che definisce le funzioni e le responsabilità della dirigenza;
- la Determinazione Dirigenziale n. 950 del 01.07.2019 con la quale è stato affidato l'incarico di Posizione Organizzativa al Responsabile del Servizio Servizi alle Imprese/SUAP di questo Ente;
- lo Statuto Comunale.

Dato atto che il presente provvedimento è rivolto alla generalità delle persone e che, pertanto, non è necessaria la previa comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7, Legge 241/1990 e s.m.i..

Considerato che il presente provvedimento non produce qualsivoglia effetto sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

DISPONE

1. di fissare il periodo di svolgimento delle **VENDITE DI FINE STAGIONE INVERNALE PER L'ANNO 2021:**

DA GIOVEDÌ 7 GENNAIO 2021 A DOMENICA 28 FEBBRAIO 2021

2. che, ai sensi del comma 3, dell'art. 14 della L.R. 28/1999 e s.m.i., **l'esercente che intenda effettuare le vendite di fine stagione debba renderlo noto con cartello apposto nel locale di vendita, ben visibile dall'esterno, almeno tre giorni prima della data prevista per l'inizio delle vendite, indicando il periodo di svolgimento delle stesse.**
3. che nelle esposizioni interne ed esterne dell'esercizio commerciale lo sconto od il ribasso degli articoli in saldo debba essere espresso in percentuale sul prezzo normale di vendita, che deve comunque essere sempre esposto al pubblico;
4. che, in coerenza con la ratio legis di cui al combinato disposto dei commi 1 bis e 1 ter dell'articolo 14 bis della legge 28/1999 ed al fine di sostenere nella ripartenza il sistema commerciale piemontese pesantemente colpito dall'attuale emergenza sanitaria da COVID 19, **è consentito lo svolgimento delle vendite promozionali nei trenta giorni antecedenti la data di inizio dei saldi invernali per l'anno 2021;**
5. che le asserzioni pubblicitarie relative alla vendita per saldi debbano essere presentate in modo non ingannevole per il consumatore. Si ricorda che l'esposizione di cartellonistica con dimensioni pari o superiori a 0,50 mq. È assoggettata al pagamento dell'imposta comunale sulla pubblicità (I.C.P.);
6. che, ai sensi dell'art. 15, comma 3 della L.R. 28/99 e s.m.i., nelle vendite di fine stagione e nella relativa pubblicità sia vietato l'uso della dizione "vendita fallimentare", come pure ogni riferimento a fallimento, procedure fallimentari, esecutive, individuali o concorsuali o simili, anche come termine di paragone;
7. che l'esercente sia vincolato al rispetto delle scansioni temporali individuate dal Comune e sia sanzionabile ai sensi di legge in caso di violazione delle stesse;
8. che l'attività debba essere svolta nel rispetto delle disposizioni dettate dal Codice del Consumo approvato con Decreto legislativo 06.09.2005, n. 206;
9. di rimandare ad altro specifico atto la definizione delle date riferite alle vendite di fine stagione della stagione estiva.

COMUNICA

che la documentazione da affiggere sulla vetrina dell'esercizio ai fini dell'effettuazione delle vendite di fine stagione è disponibile sul portale del Comune di Ciriè, www.incontracirie.net, sezione SUAP – “Avvia una Pratica” – “Commercio in sede fissa” – “Vendite di fine stagione”.

SANZIONI

In caso di inosservanza delle prescrizioni previste dalle norme nazionali, regionali o dal presente provvedimento verrà applicata la sanzione amministrativa prevista dall'art. 22, comma 3 del Decreto legislativo 31.03.1998, n. 114 e s.m.i. per la violazione delle disposizioni di cui all'art. 15 del Decreto stesso, recante la disciplina delle vendite straordinarie di fine stagione, fatto salvo il caso in cui il fatto sia sanzionato da altre disposizioni.

DISPOSIZIONI FINALI

1. La presente ordinanza entra in vigore dalla data di sottoscrizione con efficacia sino al giorno 28 febbraio 2021 compreso;
2. Il presente provvedimento verrà adeguatamente pubblicizzato mediante la sua pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale *on-line* per tutto il periodo dell'efficacia dello stesso, nonché nei consueti modi di diffusione.
3. Il presente provvedimento non è applicabile alle vendite disposte dall'Autorità Giudiziaria a seguito di esecuzione forzata.
4. Il personale di Polizia Municipale e gli altri Agenti della Forza Pubblica, hanno facoltà di accedere al punto vendita per effettuare i necessari controlli.
5. A norma dell'art. 8 della legge 241/1990 e s.m.i., si rende noto che il responsabile del procedimento è la dr.ssa Silvia Bertello, Responsabile del Servizio Servizi alle Imprese.
6. Ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/1990 e s.m.i., avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al T.A.R. Piemonte entro il termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione all'Albo pretorio Comunale, ovvero il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di centoventi giorni sempre dalla data di pubblicazione dell'atto all'Albo pretorio Comunale;
7. l'eventuale ricorso non sospende l'efficacia della presente Ordinanza.

Il Responsabile
BERTELLO SILVIA / ArubaPEC S.p.A.